

CODACONS



Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.it

www.codacons.it

PROMOTORE DI CASPER

COMITATO CONTRO LE SPECULAZIONI ED IL RISPARMIO

Spett.le
Istituto Superiore Sanità
Viale Regina Elena n. 299
00161 Roma

Via PEC : protocollo.centrale@pec.iss.it

ESPOSTO ED ACCESSO ai sensi della Legge 241/90 artt 2 e seg.

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Ursini, nato a S. Cipriano D'Aversa, il 29.01.1949, C.F. RSNP49A29H798I, in qualità di legale rappresentante del CODACONS, con sede legale in Viale Mazzini n. 73, 00195 Roma, espone e chiede quanto segue.

Come è noto, il CODACONS è un'Associazione senza fini di lucro, la cui finalità è quella di tutelare "con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole ...; tale tutela si realizza nei confronti di soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A. L'Associazione: Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni; 1. Si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ad i principali reati contro la P.A. e gli utenti e consumatori; ... L'Associazione in particolar modo intende tutelare ... i consumatori gli utenti ... da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche, in particolare: la salute; l'ambiente; il buon andamento dei servizi pubblici essenziali; il buon andamento della Pubblica Amministrazione, l'incolumità pubblica" (art. 2 Statuto CODACONS).

Fra gli obiettivi del CODACONS vi è, in particolare: "il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone", ed ancora "la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compreso ... il servizio farmaceutico ..." (art. 2 Statuto CODACONS).

Il CODACONS è iscritto nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo, come tale,

CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli Interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.

E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta – ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86.

è legittimato ad agire per la *“tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;”* (art. 140, co. 1), nonché per *“la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti”* (art. 140, co. 5).

Il CODACONS è Associazione di promozione sociale ex lege 383/2000, come tale, è legittimato: *“a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b)”* (art. 27).

Il CODACONS è Associazione di protezione ambientale riconosciuta ex art. 13 Legge 349/1986, per cui, ai sensi dell’art. 18, co. 5, può *“intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”*.

Al CODACONS, inoltre, sono state riconosciute funzioni para-pubblicistiche poiché *“mediante interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione - ed in quanto soggetti titolari di funzioni para pubblicistiche - concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità nell’ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalla legge e non assumendo, soltanto, la veste di mero <denunciante> di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti”* (Cfr. **ADUNANZA PLENARIA CDS N. 1/2007**).

La **SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 17351/2011**, poi, ha individuato in capo al CODACONS il compito di agire a tutela *“degli interessi collettivi dei consumatori”* e *“dell’interesse generale e comune ad un’intera categoria di utenti o consumatori”*, e dunque, a proposito di azioni giudiziarie intraprese a norma dell’art. 3 L. 281/1998, ha riconosciuto al CODACONS – senza che ciò comporti una “sostituzione”, con la proprie azioni, alle iniziative dei singoli – il compito di *“spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti. Trattasi di interpretazione conforme alle indicazioni ed agli auspici del diritto comunitario che, nel libro Verde del 2005, ed ancor più nel Libro Bianco adottato dalla Commissione il 2 aprile 2008 ...”*.

Ed ancora, **l’ADUNANZA PLENARIA CDS N. 7/2012** – che si colloca anch’essa sulla scia del riconoscimento (giurisprudenziale) del ruolo di RILIEVO COSTITUZIONALE del CODACONS nella tutela e difesa dei cittadini – ha affermato di non disconoscere *“il ruolo che le associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto nell’ordinamento, e il contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori accolti nella Costituzione ...”*.

Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza - **SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5560/2015**: *“l’Ente esponenziale, oltre che di posizioni giuridiche appartenenti anche a singoli componenti della collettività rappresentata, è titolare di posizioni giuridiche in via esclusiva, cioè di interessi collettivi, riguardo ai quali gode di una posizione giuridica soggettiva riguardo alla quale è titolare di legittimazione ad agire anche se l’atto amministrativo che è in contrasto con essa posizione risulti produttivo di effetti favorevoli per una parte degli appartenenti alla categoria; ... Osserva al riguardo la Sezione che il Codacons è qualificabile come Ente esponenziale di interessi di natura collettiva dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici. Secondo l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal T.A.R. l’Ente esponenziale è titolare, oltre che di posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della collettività da esso rappresentata, anche di posizioni*

giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè interessi collettivi propriamente detti, con possibilità che la sua azione, volta alla tutela dell'interesse collettivo della categoria, possa porsi in contrasto con l'interesse del singolo componente" (**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 NOVEMBRE 2013, N. 5451**). Detti principi sono condivisi dal collegio perché l'interesse collettivo degli Enti esponenziali deve identificarsi nell'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non negli interessi di singoli associati o gruppi di associati e ciò anche nel caso in cui un provvedimento porti vantaggi ad alcuni e asseriti pregiudizi ad altri (**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23 GIUGNO 2014, N. 3164**). Sussiste quindi piena legittimazione di detto Ente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, atteso che la difesa dell'ambiente e il buon andamento dei servizi pubblici essenziali (idonei ad interagire sulla qualità della vita degli utenti) rientrano tra i compiti statutari del Codacons (art. 2 dello statuto) e nell'ambito della legittimazione riconosciuta ad esso dal d. lgs. n. 206 del 2005 e dagli artt. 13 e 18, comma 4, della l. n. 349 del 1986 (**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 DICEMBRE 2012, N. 5560**).

Per quanto attiene in particolare alla legittimazione ad agire del CODACONS in materia di diritto alla salute, il Tar Lazio, con sentenza n. 9000/2005, ha affermato – in linea con quanto già stabilito dal Consiglio di Stato, sentenze n. 1100/1997 e n. 1183/2001 - che **“il Codacons, quale tutore degli interessi, qualificati e protetti, dei consumatori di prodotti farmaceutici e degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale (il cui ruolo è stato, poi, confermato espressamente dall’art. 3 della legge 30/7/1998 n° 281) è legittimato processualmente, in particolare, proprio all’impugnativa dei provvedimenti che riguardano le specialità medicinali”**. Ed infatti, era stato proprio il Consiglio di Stato ad affermare la legittimazione ad agire in materia di diritto alla salute del CODACONS, che **“rappresenta i consumatori nella loro globalità e che deve, pertanto, ritenersi pienamente legittimato a far valere, nella sede giudiziaria, anche la loro pretesa ad un corretto utilizzo dei limitati fondi disponibili per l’assistenza farmaceutica”**. Ciò in quanto **“l’interesse fondamentale dei consumatori di farmaci è la tutela della salute pubblica, che si realizza anche opponendosi alla immissione e alla permanenza sul mercato di prodotti di dubbia efficacia terapeutica, il cui consumo potrebbe essere agevolato dalla loro gratuità”** (Consiglio di Stato, sentenza n. 1183/2001).

L’interesse ad agire del CODACONS, pertanto, è ricondotto alle proprie finalità statutarie, comprendenti, in particolare, la tutela della salute pubblica, nonché la cura degli interessi collettivi dei consumatori/utenti, quale ente iscritto all’elenco delle associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale ex D.Lgs. 206/2005; deriva dagli incarichi all’Associazione conferiti da genitori di bambini che denunciano patologie sorte, a loro dire, in seguito all’assunzione dei vaccini, e/o che raccontano quanto accadrebbe nelle Asl e centri di vaccinazioni pediatriche di tutta Italia; è connesso alla difesa in giudizio nei procedimenti pendenti dinanzi al TAR Lazio: Sez. III Quater, n.r.g. 7696/2012 e n.r.g. 3283/2012 e Sez. I, n.r.g. 10129/2014.

Orbene, il presente atto ha quale scopo quello di porre all’attenzione di codesta Autorità accadimenti ed interrogativi inerenti un settore molto delicato, quale quello delle vaccinazioni e, specificatamente, in primis, della somministrazione ai bimbi nel primo anno di vita dei vaccini, in particolare del vaccino esavalente (contenente quattro vaccinazioni obbligatorie per legge - D.M. 7 aprile 1999 “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie” - ovvero antidifterico, antitetanico, antipoliomelitico, anti epatite b, e due facoltative, ossia antipertossico e anti haemophilus influenzae tipo b), e, conseguentemente, della impossibilità di vedersi somministrare unicamente i quattro vaccini obbligatorie per legge e gli inevitabili maggiori rischi per la salute.

Invero, considerando che il “vaccino” è comunque un farmaco l’assunzione dello steso importa ovviamente dei rischi che aumentano con il conseguente aumentare delle vaccinazioni effettuate: appare pertanto evidente che un vaccino esavalente comporta una maggiore assunzione di farmaci e nella fattispecie di sostanze dannose quali anche l’aggiunta di conservanti, metalli, antibiotici etc.

Ciò anche, per quel che qui interessa, in secondaria considerazione di fronte all'interesse primario della salute dei bambini, perché tale situazione sembra comportare un ingiustificato aggravio di spesa per la pubblica amministrazione (conseguente ai maggiori costi per la sanità pubblica): il SSN, difatti, si trova a dover acquistare e somministrare sei vaccini, anziché i quattro previsti dalla legge, con un esborso che sembrerebbe essere pari a ben 114 milioni di euro all'anno.

Recentemente il giornalista pubblicista Luca Scantamburlo pubblicò in rete un'inchiesta sulla vaccinoprofilassi e reazioni avverse unitamente ad un'inedita importante intervista esclusiva alla dottoressa **Hiroko Mori**, del Giappone, già in passato ai vertici di una rilevante sezione scientifica (Sezione malattie infettive) di un istituto di salute pubblica nipponico.

La Dott.ssa Mori durante l'intervista riferiva in merito alla pericolosità dei vaccini, riconoscendola, in questo modo : “ (...) *la mia discussione è principalmente basata sulle circostanze disponibili in Paesi avanzati dal punto di vista sanitario, specialmente mi riferisco alle condizioni di salute nel Giappone. I rischi degli effetti collaterali sono molto più seri e spiacevoli quando avvengono a seguito della inoculazione, piuttosto dei rischi che corrono i bambini quando vengono infettati naturalmente. La maggior parte o persino tutte le malattie infettive quali il morbillo, rosolia e parotite epidemica, possono essere vinte naturalmente dai bambini, nelle situazioni in gli stessi siano in buone condizioni di salute. Il dolore e la disperazione che vivono i genitori dei bambini vittime degli effetti collaterali, tormentano la loro intera vita. Se i genitori sono sicuri che la vaccinazione sia necessaria, non negherei la loro convinzione, ma se un qualunque genitore avesse un dubbio sulle vaccinazioni, alla luce di vari effetti collaterali, gravi, riferiti, voglio sottolineare che essi hanno il diritto di dire No*”.

Nella circostanza il giornalista Scantamburlo scriveva un'email all'Istituto Superiore della Sanità ponendo importanti quesiti sui rischi dei vaccini e possibili complicanze da reazioni avverse senza ricevere alcun riscontro pur su un argomento tanto delicato , importante ed attuale.

L'inchiesta suddetta punta proprio l'attenzione sulla sicurezza dei vaccini e conseguentemente sulle “evidenze scientifiche” della pericolosità delle specialità medicinali contenenti vaccini.

Invero, la vaccinoprofilassi dovrebbe garantire - oltre ad una trasparente e seria farmacovigilanza - anche standard di sicurezza di preparazione dei farmaci che, invece, secondo le analisi effettuate dapprima in USA negli anni'80 su alcuni campioni di vaccini, e negli ultimi 6/10 anni qui in Italia (studio Gatti-Montanari) in un laboratorio di nano-diagnostica all'avanguardia, evidenziano contaminazione dei medicinali medesimi ed in particolare e la carenza di sicurezza per la salute.

A fronte pertanto di letteratura scientifica documentata, pubblicata su riviste con revisione alla pari - ancora oggi nessuno fra i mass media più accreditati solleva in maniera chiara e trasparente il dibattito in merito alla potenziale contaminazione da particolato inorganico micro e nano-dimensionato che è stata riscontrata sperimentalmente (in laboratorio) in tutti i vaccini ad uso umano analizzati finora (campioni di vaccini commercializzati in Francia ed Italia).

Se a questo si aggiunge che anche gli statunitensi se ne accorsero già negli anni'80 appare ingiustificata questa dilagante omertà in merito.

Tutto risulta ancor più difficile da comprendere laddove si pensi che produrre vaccini esenti da micro e nano-contaminazione inorganica è possibile (come dimostrano le analisi condotte su un vaccino trivalente per gatti, il Feligen CRP – ad uso veterinario – prodotto in Francia), ma ovviamente, tale procedura, richiederebbe una diversa attenzione e maggiori investimenti da parte delle società farmaceutiche, in tema di sicurezza ed analisi dei rischi (qualità della produzione, pulizia dei processi e degli strumenti in uso, nuove metodiche nella separazione e nella preparazione dei composti e dei preparati.....).

RILIEVO INDUBBIO ASSUME NEL QUADRO DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE IN TEMA DI VACCINOPROFILASSI E REAZIONI AVVERSE AI VACCINI PROPRIO LO STUDIO CONDOTTO DA GATTI MONTANARI PUBBLICATO NEI MESI SCORSI.

Dalla ricerca emerge chiaramente che i vaccini, oltre alla presenza di adiuvanti immunologici e conservanti correttamente elencati nei foglietti tecnici illustrativi degli stessi (le cui componenti possono essere già potenziale origine e fonte di allergie o meglio di anafilassi, per taluni), possono contenere talvolta anche delle nanoparticelle di non metalli e di metalli (Cromo, Ferro, Nichel, Piombo, Silicio, Titanio, Tungsteno, Zinco, ecc. e leghe varie), già trovate – come inquinanti – in 27 campioni dei 28 esaminati dal dr. Montanari e dalla moglie dr.ssa Antonietta Gatti con l'ausilio del loro microscopio elettronico SEM/ESEM e della strumentazione per l'analisi chimica degli spettri (microanalisi EDS, condotta dalla citata Nanodiagnosics).

Il Dott. Montanari in merito alle risultanze dell'importantissimo studio ha dichiarato: "*(...) le particelle trovate esercitano un'attività tossica tipica degli elementi che le compongono, ma a quella va aggiunta, e con peso preponderante, l'essere corpi estranei all'organismo. Per questo motivo le particelle innescano processi infiammatori che restano cronici, non essendo le particelle degradabili e, per questo, innescano continuo di flogosi.*"

Anche l'Istituto Superiore di Sanità veniva ovviamente informato in merito ai risultati di laboratorio del dr. Stefano Montanari e della moglie e forniva riscontro a mezzo di risposta scritta a firma di un funzionario/preposto/incaricato ricevuta da Montanari stesso che commentava descrivendola non molto convincente anche perché non ne contesta o confuta i risultati su base scientifica e logica, ma ne ignora il valore perché essi sarebbero ritenuti privi di "ufficialità".

Il dr. Montanari autore dell'importantissimo studio ha già relazionato al Parlamento francese, in merito agli inquinanti individuati, ed avrebbe dovuto relazionare anche presso una sala del Parlamento Europeo poi negata agli organizzatori del convegno costringendo il ricercatore ad esporre i risultati delle proprie ricerche con la dottoressa Antonietta M. Gatti in uno spazio privato.

Da ultimo, in data 14 febbraio 2017 il giornalista Scantamburlo scriveva personalmente una lettera e-mail allo ISS ed in particolare rivolta ai seguenti centri dello ISS:

* Dipartimento del Farmaco

* Centro Nazionale Sostanze Chimiche

* Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute

proprio per avere da uno di essi, se di competenza, delle delucidazioni in proposito in particolare allo studio Gatti Montanari nonché sull'inchiesta sui vaccini e le reazioni avverse senza alcun riscontro, ad oggi.

Tutto ciò posto, il sottoscritto Avv. Giuseppe Ursini, in qualità di legale rappresentante del CODACONS,

CHIEDE

all' ISS ed ai centri interni dell'ISS

* Dipartimento del Farmaco

* Centro Nazionale Sostanze Chimiche

* Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute

se di competenza, di fornire spiegazioni in merito alle evidenze scientifiche emerse dallo studio Gatta Montanari (che comunque si allega) pertanto di chiarire come ed in che modi i vaccini in età pediatrica potrebbero danneggiare la salute dei piccoli sottoposti alle vaccinazioni

ed in particolare di prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione:

- email del 14 febbraio 2017 inviata all'ISS dal giornalista Scantamburlo inerente lo studio Gatta Montanari ed eventuali repliche;
- qualsiasi documento – lettera- parere dell'ISS in merito allo studio Gatta Montanari;

con riserva, in mancanza di riscontro entro 30 gg dal ricevimento della presente, di richiedere l'opportuna tutela dei diritti e gli interessi delle istanti innanzi alle competenti Autorità.

Con riserva di ogni ulteriore diritto.

Con osservanza.

Roma, 10.05.2017

Avv. Giuseppe Ursini

